

COMUNE DI PADRIA

PROVINCIA DI SASSARI

Regolamento

*per la REALIZZAZIONE di ALCUNI INTERVENTI
e la PRESTAZIONE di SERVIZI in CAMPO SOCIALE
determinazione della misura e dei costi in relazione
alla situazione economica dei richiedenti
le prestazioni sociali agevolate*

INDICE

CAPO I - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interventi e prestazioni
- Art. 2-bis

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 4 Definizione di reddito
- Art. 5 Definizione di patrimonio

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III - MINIMO VITALE

- Art. 6 Definizione
- Art. 7 Caratteristiche degli interventi
- Art. 8 Destinatari
- Art. 9 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 Beni mobili registrabili
- Art. 11 Istruttoria della domanda
- Art. 12 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 13 Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Commissione Assistenza e Beneficenza
- Art. 16 Esito del ricorso

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 17 Definizione
- Art. 18 Finalità
- Art. 19 Prestazioni
- Art. 20 Ammissione al servizio
- Art. 21 Criteri di ammissione
- Art. 22 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 23 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 24 Ricorsi
- Art. 25 Assistenza Domiciliare integrata

CAPO V - INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

- Art. 27 Definizione
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Domanda ed istruttoria
- Art. 30 Retta a carico dell'anziano
- Art. 31 Recupero del credito
- Art. 32 Concorso dei parenti obbligati

Art. 33 Ammissione a beneficio

CAPO VI - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 34 Definizione

Art. 35 Destinatari

Art. 36 Modalità di attuazione

Art. 37 Oneri

CAPO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 38 Assistenza in casi particolari

Art. 39 Utilizzo dei dati personali

Art. 40 Decorrenza

CAPO VIII - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 41 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Art. 42 Assegno per maternità

Art. 43 Modalità di erogazione degli assegni

CAPO IX - MISURE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI AL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N.403

Art. 44 Le tipologie di controllo

Art. 45 I presupposti del controllo

Art. 46 Gli oggetti dell'indagine e degli indicatori di rischio

Art. 47 Le modalità di controllo

Art. 48 Lo scambio di informazioni con le altre P.A.

Art. 49 Le misure per l'irrogazione delle sanzioni.

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Padria esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999.

Art. 2
Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Padria attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto o in attività socialmente utili;

Art. 2-bis

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza asilo infantile;
- b) servizio mensa scolastica comunale;
- c) trasporti scolastici per alunni delle scuole dell'obbligo;
- d) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole dell'obbligo;
- e) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani.

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4

Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 5

Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 0,2 % del suo valore.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 6

Definizione

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Padria assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo mensile individuato annualmente mediante Decreto dell'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT

relativo al costo della vita.

Art. 7

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Padria attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto;
- d) "assegno economico per uso civico", teso al recupero o valorizzazione di capacità lavorative residue in soggetti disadattati o portatori di handicap psico-fisico.

Art. 8

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Padria.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.000⁽²⁾.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art. 9

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al servizio Sociale del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 10

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 11

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Assistenza di cui all'art. 15 primo comma lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

Il Servizio Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della Commissione Assistenza e Beneficenza.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 7.

Il Responsabile dell'area servizi alla persona adotta i provvedimenti necessari fatti salvi i casi di estrema urgenza in cui il Funzionario responsabile provvede immediatamente, con proprio atto dandone al contempo comunicazione alla Commissione Assistenza e Beneficenza.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 13

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Comune di Padria sulla base del progetto di intervento predisposto dal Servizio Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 2.000.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, il Responsabile dell'Area servizi socio-assistenziali, potrà disporre liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 14

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Segretario Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 15

Commissione Assistenza e beneficenza

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- b) responsabile dei servizi sociali comunali;
- c) un Consigliere di Maggioranza;
- d) un Consigliere di Minoranza;
- e) un membro esterno.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Esito del ricorso

Entro 20 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, il Segretario Comunale decide in merito.

Nel caso in cui il Segretario ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione del Segretario Comunale sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile dell' Area dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 17

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- e) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 18

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 19

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il responsabile del servizio sociale coordinatore del servizio stesso e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 20

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Servizio sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 21

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 22

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano dei servizi a domanda individuale e per i quali è prevista la contribuzione dell'utenza, partecipano, come segue, al costo del servizio:

Tabella risorse economiche maggiori del minimo vitale per nuclei familiari di diverse dimensioni.
Anno 1999

Fascia	Importo reddito annuo						
	1 comp.	2 comp.	3 comp.	4 comp.	5 comp.	6 comp.	7 comp.
I	6.489.572	9.270.817	12.052.062	14.833.307	17.151.012	19.005.175	20.395.798
II	7.787.486	11.124.980	14.462.474	17.799.968	20.581.214	22.806.210	24.474.958
III	9.344.984	13.349.976	17.354.969	21.359.962	24.697.457	27.367.452	29.369.949
IV	11.213.980	16.019.972	20.825.963	25.631.954	29.636.949	32.840.942	35.243.939
V	13.456.776	19.223.966	24.991.156	30.758.345	35.564.338	39.409.131	42.292.727
V a	16.148.131	23.068.759	29.989.387	36.910.014	42.677.205	47.290.957	50.751.272
V b	19.377.757	27.682.510	35.987.264	44.292.016	51.212.646	56.749.148	60.901.526
V c	23.253.308	33.219.012	43.184.716	53.150.419	61.455.175	68.098.977	73.081.831

Tabella percentuali di contribuzione al costo dei servizi

Fascia	Costi fino a 100.000	Costi fino a 200.000	Costi fino a 300.000	Da 300.000 a 400.000	Oltre le 400.000
I	M.V.	M.V.	M.V.	M.V.	M.V.
II	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
III	30%	25%	20%	15%	10%
IV	40%	35%	30%	25%	20%
V	50%	45%	40%	35%	30%
V a	60%	55%	50%	45%	40%
V b	70%	65%	60%	55%	50%
V c	80%	75%	70%	65%	60%

Oltre la fascia V c la contribuzione è pari al costo intero del servizio

Art. 23

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 24

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso al Segretario Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 16.

Art. 25

Assistenza Domiciliare integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 17, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 27

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 25.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 28

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 29

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 30

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 31

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 32

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 12.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti

del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 33

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Commissione Assistenza e Beneficenza in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 16.

CAPO VI

INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 34

Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 35

Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio assistenza del Comune.

Art. 36

Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento

lavorativo.

Il Comune di Padria, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art. 37

Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 38

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo III, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Servizio Sociale¹ sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 8 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 39

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 40

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

CAPO VIII
MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE
DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 41

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo di L. 200.000 mensili per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell' I.S.E. sia pari o inferiore a L. 36.000.000 annue.

Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni, l'assegno sarà determinato in misura pari all metà della differenza tra 36 milioni e il reddito ammesso al ricometro.

Art. 42

Assegno di maternità

Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di L. 200.000 mensili, per 5 mensilità (L. 300.000 mensili per parti successivi al 1° luglio 2000).

L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base dell' I.S.E. (ricometro) non superi 50 milioni annue.

L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

Art. 43

Modalità di erogazione degli assegni

Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.

CAPO IX

**MISURE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLA VERICIDITA'
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CUI AL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N.403**

Art. 44

Le tipologie di controllo

L'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono definite dal DPR n.403/98, in due principali forme di verifica:

1. Controllo puntuale su singoli casi, sollecitato da dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse dichiarazioni (art.1, comma 2);
2. Controllo a campione su un numero determinato di dichiarazioni, attuato in base a criteri definiti dall'amministrazione (art.11, comma 3).

Le due forme di riscontro della veridicità delle informazioni sono tra loro complementari e saranno realizzate:

- ✓ Entro un termine di max 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le Dsc e Dsan, in caso di controllo puntuale;
- ✓ Entro un termine di max 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

L'attività di controllo sarà anzitutto rivolta a rilevare la presenza di errori sanabili.

Il servizio precedente dovrà verificare in via prioritaria:

- L'evidenza dell'errore;
- La sua non incidenza effettiva sui procedimenti in corso;
- La possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art.45

I presupposti del controllo

L'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese all'Amministrazione verrà effettuata qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto e sarà disposta di volta in volta con atto formale dell'Ente precedente.

Art. 46

Gli oggetti dell'indagine e degli indicatori di rischio

Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici saranno orientate su due tipi di oggetti:

1. Istanze contenenti Dsc e Dsan in ordine alle informazioni rese per dati tecnici, dati di soggetti diversi dal dichiarante, dati reddituali ecc;
2. Istanze contenenti Dsc e Dsan inerenti alle attestazioni e certificazioni riguardanti la situazione lavorativa, di studio, di composizione del nucleo familiare ecc;

L'attivazione di una procedura di controllo sulle Dsc e Dsan può essere determinata oltre che da una sollecitazione esterna all'Amministrazione anche dal raffronto con alcuni indicatori di rischio, quali.

- a) un confronto tra banche-dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza (informazioni differenti per procedimenti analoghi);
- b) imprecisioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere informazioni parziali;
- c) indeterminazione della situazione descritta nella dichiarazione,
- d) lacunosità della stessa rispetto agli elementi richiesti.

La rilevazione di uno dei suddetti indicatori impone al responsabile del servizio l'attivazione della procedura di controllo, anche qualora il procedimento sia ancora in fase di istruttoria.

Detta procedura dovrà essere attivata anche qualora l'Amministrazione riceva segnalazioni da altre pubbliche amministrazioni su dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa.

Le verifiche dovranno essere condotte:

- a) sul 50% delle istanze prodotte per procedimenti riferibili al punto a);
- b) sul 30% delle istanze prodotte per procedimenti riferibili al punto b),
- c) sul 15% delle istanze prodotte per procedimenti riferibili al punto c);
- d) sul 5% delle istanze prodotte per procedimenti riferibili al punto d).

La scelta delle istanze con Dsc e Dsan da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata con sorteggio periodico (mensile o trimestrale) individuando una pratica ogni dieci presentate.

Art.47

Le modalità del controllo

I controlli saranno attivati in base a:

- a) rilevazioni condotte sugli indicatori di rischio,
- b) richiesta di altre amministrazioni o settori/servizi;
- c) a campione periodico ;
- d) puntuale (in sede di istruttoria, di chiusura del procedimento, di riesame ecc.).

Art. 48

Lo scambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni

In applicazione dell'art.11 del DPR 403/98, si prevede la stipula , con successivi atti formali, di protocolli di intesa con altre pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio delle informazioni e facilitare i controlli incrociati.

Art.49

Le misure per l'irrogazione delle sanzioni

Qualora siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'amministrazione in forma di Dsc o Dsan, si procederà all'applicazione dell'art.26 della legge n.15/68.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci e di falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, comporterà:

- l'immediata segnalazione alla procura della repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;
- la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto sulla base della dichiarazione non veritiera.